

## **TI\_GERICHTE 33.2001.31 vom 14. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2001.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.31)

FR: TI\_GERICHTE 33.2001.31 du 14 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 33.2001.31 del 14 maggio 2001

### **Volltext**

RACCOMANDATA

Incarto n.33.2001.00031

ir/gm

Lugano

14 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 17 marzo 2001 interposto da

1. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_,

rappr. da: \_\_\_\_\_,

contro

le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12 aprile 2001 e 24 aprile 2001 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche il signor \_\_\_\_\_ a, con scritto 9 maggio 2001 (cfr. Doc. \_), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato  
del Tribunale cantonale delle assicurazioni  
Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.